RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-346/90 P *

I — Antefatti e procedimento dinanzi al Tribunale

Emerge dalla sentenza del Tribunale 26 settembre 1990, causa T-122/89, F./Commissione (Racc. pag. II-517), che:

« 1 Il ricorrente, sig. F., entrava in servizio alla Commissione nel 1975 e veniva inquadrato come dipendente di ruolo di grado A 5 dal 1° aprile 1980. Il 6 ottobre 1982, in seguito ad un alterco con il direttore generale del personale e dell'amministrazione, veniva adottata nei suoi confronti una decisione di destituzione senza riduzione né soppressione dei diritti alla pensione di anzianità. In seguito all'annullamento della decisione da parte della Corte per insufficiente motivazione (sentenza 29 gennaio 1985, F./Commissione, causa 228/83, Racc. pag. 275), il 6 maggio 1985 la Commissione adottava una nuova decisione di destituzione senza riduzione né soppressione dei diritti alla pensione di anzianità, debitamente motivata. Nella sentenza 5 febbraio 1987, la Corte respingeva il ricorso presentato dal ricorrente contro tale decisione (F./Commissione, causa 403/85, Racc. pag. 645).

2 Il 22 marzo 1985, in seguito all'annullamento della prima decisione con la quale si stabiliva la sua destituzione, il sig. F. chiedeva di poter usufruire dell'art. 78 dello Statuto del personale (in prosieguo: lo " Statuto "), secondo il quale " (...) il funzionario ha diritto ad una pensione d'invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera ".

Tale domanda dava luogo ad uno scambio di corrispondenza tra il ricorrente e la Commissione, il cui contenuto può essere schematizzato come segue:

— in risposta alla domanda ex art. 78 ed in seguito alla seconda destituzione disposta il 6 maggio 1985, il direttore generale del Personale e dell'amministrazione informava il ricorrente, con lettera 11 giugno 1985, che " in seguito alla [nuova] decisione di destituzione avente effetto dal 21 maggio 1985 [era] divenuta priva di oggetto la procedura d'invalidità che [lo] riguardava ";

— in seguito a tale comunicazione il ricorrente inviava, il 26 giugno 1985, una lettera al direttore generale interessato, con la quale contestava la decisione 11 giugno sopra menzionata e chiedeva che il procedimento ex art. 78 continuasse il suo iter. Inviava del pari, il 27 giugno 1985, una lettera di protesta al presidente della Commissione, facendo valere di aver chiesto di poter usufruire degli artt. 73 e 78 dello Statuto e che pertanto la presa di posizione della Commissione 11 giugno 1985 relativamente alla sua domanda 22 marzo 1985 risultava " contraria contemporaneamente allo spirito ed alla lettera della normativa comunitaria (...) ";

* Lingua processuale: il francese.

— inoltre, con lettera inviata alla convenuta il 28 gennaio 1986, in risposta ad una lettera 21 gennaio 1986, facendo unicamente riferimento al procedimento ex art. 73, il ricorrente reclamava il beneficio di cui non solo all'art. 73, ma ugualmente di cui all'art. 78.

3 Il 15 maggio 1985 il ricorrente chiedeva inoltre di poter usufruire anche dell'art. 73 dello Statuto, a norma del quale " (...) il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi di infortunio ". La Commissione avviava pertanto il procedimento a tale scopo previsto dalla normativa che disciplina tale copertura con il comune accordo delle istituzioni, in applicazione dell'art. 73, n. 1, dello Statuto (in prosieguo: la " normativa "). La normativa stabilisce in particolare che " la decisione che fissa il grado d'invalidità è adottata dopo che le lesioni subite dal funzionario hanno assunto carattere definitivo " (art. 20). Con lettera 28 luglio 1987 l'autorità che ha il potere di nomina notificava al ricorrente, in applicazione dell'art. 21 della normativa, il progetto di decisione, unitamente alle conclusioni del medico, il prof. De Buck, nominato dall'istituzione. Tale progetto fissava il grado d'invalidità permanente del ricorrente al 60%, di cui il 30% di origine professionale. In seguito a questa comunicazione il ricorrente chiedeva, ai sensi del menzionato articolo della normativa, che la commissione medica esprimesse il proprio parere. Quest'ultima — composta da tre medici designati rispettivamente dall'autorità che ha il potere di nomina, dal dipendente o dai suoi aventi diritto e, d'intesa, dai due medici così designati — è incaricata di raccogliere le proprie conclusioni al termine dei lavori in una relazione trasmessa all'APN e al dipendente od ai suoi aventi diritto.

4 La commissione medica concludeva, il 26 maggio 1988, confermando l'esistenza dei problemi dichiarati dal ricorrente; essa fissava il grado d'incapacità parziale permanente all'80%, ripartito come segue: 12% da collegare allo stato precedente all'entrata alle Comunità e " il restante, cioè il 68%, [avente] origine nell'espletamento dell'attività lavorativa [senza che ci siano] altri fattori concomitanti che abbiano contribuito alla sua realizzazione ". In questo 68%, la commissione ha fatto rientrare il grado d'invalidità del 18% conseguenza dell'episodio del 6 ottobre 1982, all'origine della sua destituzione.

5 Con decisione 15 luglio 1988 la convenuta riteneva che, includendo nel coefficiente d'invalidità di origine professionale il grado d'invalidità del 18% risultante dai summenzionati fatti del 6 ottobre 1982, " il collegio medico ha deciso (...) oltre il compito assegnatogli valutando quali conseguenze giuridiche si debbano trarre dagli accertamenti di natura medica, potere che spetta unicamente all'amministrazione ". Essa si basa, nella decisione sopra citata, sulla sentenza della Corte 21 gennaio 1987, pronunciata nella causa Rienzi/Commissione (causa 76/84, Racc. pag. 315), per affermare che il 18% di cui è causa non può essere imputato alla copertura dei rischi di malattia professionale ai sensi dell'art. 73 dello Statuto; essa riconosce di conseguenza al ricorrente sulla base di tale articolo un grado d'invalidità del 50%. Il 7 ottobre 1988 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro quest'ultima decisione. Il 20 aprile 1989, entro il termine di ricorso ex art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto, veniva adottata una decisione esplicita di rigetto da parte della Commissione ».

In tale contesto, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 luglio 1989, il ricorrente concludeva che il Tribunale volesse:

a) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

b) di conseguenza, annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera 15 luglio 1988 del sig. R. Hay che riduceva al 50% il grado d'invalidità permanente, concesso al ricorrente, avente origine nello svolgimento dell'attività lavorativa;

c) concedere al ricorrente, come risarcimento per il danno subito, una somma pari a 24 mesi di stipendio base di un dipendente A 5/6;

d) condannare la convenuta a tutte le spese.

La *Commissione* aveva concluso che il Tribunale volesse:

— respingere il ricorso nel suo complesso in quanto infondato ed il secondo mezzo in quanto irricevibile ed infondato;

— condannare il ricorrente al pagamento delle spese da lui sostenute in conformità a quanto disposto dagli artt. 69, n. 2, e 70 del regolamento di procedura.

A sostegno del ricorso presentato dinanzi al Tribunale il ricorrente aveva fatto valere due mezzi tratti rispettivamente dalla trasgressione dell'art. 73 e dalla trasgressione dell'art. 78 dello Statuto.

Quanto al primo mezzo, il Tribunale, nella sentenza impugnata,

« (...)

12 (...) rileva anzitutto che la commissione medica, nella relazione trasmessa all'APN, è chiaramente giunta alla conclusione di fissare in via definitiva il coefficiente d'incapacità parziale permanente all'80%, di cui il 12% è da porre in relazione con lo stato di salute del ricorrente prima dell'entrata in servizio alle Comunità e " il restante, cioè il 68%, trova la propria origine nell'attività lavorativa dell'interessato presso le Comunità e non esistono altri fattori concomitanti che abbiano contribuito alla sua realizzazione " (pag. 26 della relazione della commissione medica).

13 Risulta inoltre dalla motivazione di tale relazione che la commissione medica ha evidenziato in modo chiaro e incontestabile l'origine professionale, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e della normativa applicabile, del grado d'invalidità del 18% oggetto della controversia. Essa ha infatti motivato le proprie conclusioni in questi termini, nel capitolo " discussione " della sua relazione: " Ci sembra evidente che i fatti del 6 ottobre 1982 rappresentino una conseguenza diretta delle difficoltà professionali vissute dal paziente da più anni a questa parte. I comportamenti aggressivi che sono stati addebitati al paziente sono l'espressione stessa della sua psicopatologia e ne fanno parte integrante (...). Pensiamo dunque che l'incapacità parziale permanente nel suo complesso, così come valutata nelle nostre conclusioni, trovi la propria origine nelle condizioni di lavoro del sig. F. nell'espletamento delle mansioni che sono state la causa principale dell'aggravamento di uno stato morboso preesistente " (pagg. 23 e 24 della relazione della commissione medica).

14 La commissione medica ha pertanto sufficientemente accertato che l'aggravamento dell'invalidità del sig. F., in conseguenza dei fatti del 6 ottobre 1982, si è in realtà prodotto nell'espletamento delle sue mansioni al servizio della Comunità, in quanto è il risultato, in ultima analisi, della preesistente malattia professionale del ricorrente. Essa ha infatti " stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici in essa contenuti e le conclusioni alle quali perviene ", secondo l'obbligo che le incombe (v. sentenze della Corte 26 gennaio 1984, Seiler/Consiglio, punto 15 della motivazione, causa 189/82, Racc. pag. 229, e 10 dicembre 1987, Jänsch/Commissione, punto 15 della motivazione, causa 277/84, Racc. pag. 4923).

15 Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la commissione medica si sia limitata a trarre le conseguenze mediche dagli accertamenti relativi all'origine della malattia del ricorrente, senza effettuare valutazioni di ordine giuridico.

16 Risulta da tutte queste considerazioni che la convenuta ha erroneamente interpretato il parere medico soffermandosi unicamente sulla correlazione esistente tra il grado d'incapacità, oggetto di controversia, del 18%, e i fatti del 6 ottobre 1982, senza prendere in considerazione il nesso, chiaramente delineato dalla relazione medica, tra i fatti e la patologia preesistente la cui origine professionale è stata accertata da detta relazione. Rifiutandosi di riconoscere l'origine professionale della percentuale, oggetto di controversia, del grado d'invalidità del ricorrente, la decisione si allontana pertanto dalle conclusioni della relazione medica e così facendo sostituisce ad esse la propria valutazione su una questione di ordine puramente medico, di esclusiva competenza della commissione medica, le cui valutazioni cliniche devono essere considerate definitive qualora siano state poste in essere ritualmente, come nel caso di specie (v. le sentenze 29 novembre 1984, Suss/Commissione, punti 9-15 della motivazione, causa 265/83, Racc. pag. 4029, e 19 gennaio 1988, Biedermann/Corte dei conti, punto 8 della motivazione, causa 2/87, Racc. pag. 143). Il Tribunale rileva in proposito che il carattere antistatutario del comportamento tenuto dal ricorrente il 6 ottobre 1982 non consente di contestare l'origine professionale del grado d'invalidità del 18%, oggetto di controversia. Il carattere antistatutario di questo comportamento, al momento degli avvenimenti del 6 ottobre 1982, non pone infatti in discussione il legame tra questo incidente e la psicopatologia anteriore del ricorrente. Esso non inficia pertanto il nesso di causalità, accertato dalla commissione medica, tra la malattia professionale preesistente del ricorrente e il controverso aggravamento del 18% del suo grado d'invalidità.

17 Ne consegue che la decisione dev'essere annullata nella parte in cui non prende in considerazione, a titolo di malattia professionale, il grado d'invalidità del 18%, oggetto della controversia, la cui origine professionale è accertata, ai fini del pagamento dell'indennità al ricorrente in applicazione dell'art. 73 dello Statuto.

(...) ».

Quanto al secondo mezzo invocato, il Tribunale (nella sentenza impugnata)

« (...)

22 (...) osserva anzitutto che, con lettera 11 giugno 1985, la Commissione ha informato il ricorrente della decisione di porre fine al procedimento d'invalidità ex art. 78. Esso osserva altresì che la decisione 15 luglio 1988, oggetto del presente ricorso, è stata

adottata nell'ambito del procedimento d'applicazione dell'art. 73. La Commissione pertanto prende posizione unicamente sulla domanda del ricorrente ex art. 73 e non riconsidera la questione relativa all'eventuale concessione di una pensione d'invalidità ex art. 78. Ma, anche a voler supporre che la decisione possa essere interpretata come contenente un implicito rifiuto di accogliere una domanda del ricorrente fondata sull'art. 78, tale rifiuto costituirebbe, mancando nuovi elementi rispetto alla citata decisione 11 giugno 1985, un atto di conferma di quest'ultima e non sarebbe, pertanto, contestabile. La domanda di annullamento della decisione 15 luglio 1988, fondata sull'art. 78, sarebbe pertanto, anche nell'ipotesi di un rigetto implicito di una domanda ex art. 78, irricevibile.

23 Inoltre, il Tribunale osserva che la decisione 11 giugno 1985 è divenuta definitiva, dal momento che il ricorrente non l'ha impugnata entro i termini di cui all'art. 91, n. 2, dello Statuto. A tale proposito, la tesi del ricorrente secondo la quale egli si sarebbe riservato la tutela dei propri diritti per quanto concerne l'applicazione dell'art. 78 non può essere accolta. I termini di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto, per la presentazione del reclamo e del ricorso, sono d'ordine pubblico: essi sono stati istituiti per garantire la certezza delle situazioni giuridiche e né le parti né il giudice possono disporne (sentenze 12 dicembre 1967, Collignon/Commissione, causa 4/67, Racc. pag. 430; 12 luglio 1984, Moussis/Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133, e 7 maggio 1986, Barcella/Commissione, causa 191/84, Racc. pag. 1541). In particolare, il fatto che il ricorrente abbia contestato almeno implicitamente la non prosecuzione del procedimento ex art. 78 presentando un ricorso contro la seconda decisione di destituzione non modifica in nulla tale situazione. Infatti, mancando nuovi fatti ed in caso di rigetto del ricorso contro la destituzione, il ricorrente avrebbe potuto unicamente impugnare la decisione della Commissione con la quale essa rifiutava di accogliere la sua domanda ex art. 78, comunicatagli con lettera 11 giugno 1985, conformandosi alle procedure di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Il ricorrente ha effettivamente presentato un reclamo contro la decisione 11 giugno 1985, con lettera 26 giugno 1985, al direttore generale del personale e dell'amministrazione, indicando chiaramente l'oggetto ed i motivi del reclamo, in conformità con quanto disposto dall'art. 90. Egli però non ha presentato, entro i termini, un ricorso per ottenere l'annullamento di detta decisione. Emerge infatti dal fascicolo che la Commissione ha omesso di rispondere al reclamo entro il termine di quattro mesi dal giorno della sua presentazione, il che equivale ad una decisione implicita di rigetto allo scadere di detto termine, cioè il 26 ottobre 1985. Il rigetto implicito era impugnabile in via giurisdizionale entro un termine di tre mesi, oltre al termine di sei giorni relativo alla distanza applicabile al ricorrente, che risiede in Corsica. Poiché il ricorrente non aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte entro questo termine, al fine di ottenere l'annullamento della decisione 11 giugno 1985 e della decisione implicita di rigetto del suo reclamo, la decisione 11 giugno 1985 è pertanto diventata definitiva (v. sentenza della Corte 15 gennaio 1987, Misset/Consiglio, causa 152/85, Racc. pag. 223).

24 Da tutte queste considerazioni risulta che il secondo mezzo, fondato sull'art. 78, è irricevibile. Non spetta pertanto al Tribunale pronunciarsi, nella presente sentenza, sulla questione di merito sollevata nell'ambito di tale mezzo.

(...) ».

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, il Tribunale stabilisce nell'impugnata sentenza che

« (...)

29 Occorre esaminare successivamente le varie censure del ricorrente.

30 a) Per quanto riguarda la fissazione del coefficiente d'invalidità permamente al 60% all'inizio del procedimento d'invalidità, coefficiente che era stato indicato in via esclusivamente provvisoria nel parere medico, il Tribunale rileva che il ricorrente non fornisce la prova di un inadempimento da parte dell'istituzione convenuta ai suoi obblighi statutari, e neppure di un danno che egli avrebbe subito a causa del comportamento addebitato alla Commissione, durante detto procedimento.

(...)

33 Il Tribunale osserva (...) che il progetto di decisione della Commissione, notificato al ricorrente in applicazione dell'art. 21 della normativa, è conforme a [ll'art. 20 di] quest'ultima quando riconosce un grado d'invalidità di origine professionale del 30%, corrispondente alla frazione non controversa del grado d'invalidità permanente, così come risulta dalla relazione del prof. De Buck. Considerati tutti questi aspetti, il Tribunale rileva pertanto che la Commissione ha adempiuto agli obblighi statutari nei confronti del ricorrente e quest'ultimo non ha d'altra parte provato l'esistenza del danno che egli afferma di aver subito. Ne consegue che la prima parte del mezzo relativo al risarcimento del danno è infondata.

34 b) Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma aver subito a causa del rifiuto da parte della Commissione di tener conto della percentuale del 18% della sua invalidità avente origine professionale, il Tribunale osserva anzitutto che il danno lamentato dal ricorrente sarebbe connesso all'adozione della decisione impugnata. Il Tribunale ritiene a tale proposito che l'annullamento della decisione viziata da irregolarità e la conseguente fissazione, da parte della Commissione, del grado d'invalidità permanente di origine professionale del ricorrente, in ottemperanza alla presente sentenza, consentano di reintegrare il ricorrente nei suoi diritti. Il ricorrente non ha infatti indicato in modo preciso il danno che egli afferma di aver subito in particolare per un aggravamento del suo stato di salute e della sua situazione professionale. Egli non ha fornito la prova, o non si è offerto di fornire la prova, che l'aggravamento si è verificato dopo l'adozione della decisione controversa né che esiste un nesso di causalità tra il danno lamentato e l'adozione della decisione. La seconda parte del mezzo relativo al risarcimento danni è pertanto infondata.

35 c) La terza parte di questo mezzo, relativa al fatto che la convenuta non applica l'art. 78 nella decisione impugnata, non può essere presa in considerazione. Va osservato infatti che la decisione è stata già esaminata con riferimento alla questione dell'applicazione dell'art. 78 e che il Tribunale ha ritenuto che la decisione non presenti irregolarità da questo punto di vista. Ne risulta che, sotto tale aspetto, non è imputabile alla Commissione alcun illecito amministrativo per quanto riguarda la decisione impugnata e pertanto non può essere preso in considerazione alcun danno da risarcire.

36 d) Per quanto riguarda la domanda di risarcimento basata sull'affermata esistenza di una colpa grave della Commissione consistente nell'aver continuato il procedimento disciplinare durante l'assenza per malattia dell'interessato, il Tribunale osserva che questa domanda non ha lo stesso oggetto degli addebiti formulati nel reclamo. Quest'ultimo era infatti unicamente rivolto contro la decisione impugnata e contro il procedimento d'invalidità. La domanda di risarcimento per colpa grave riconducibile alla prosecuzione del procedimento disciplinare è pertanto irricevibile, in quanto non rispetta il procedimento amministrativo previo di cui all'art. 90 dello Statuto, che si applica anche per quanto riguarda le domande di risarcimento dei dipendenti. Questa soluzione è confermata dalla giurisprudenza della Corte che ha dichiarato, per quanto riguarda domande di risarcimento danni e relativi interessi, che " nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo, e, d'altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo " (v. sentenze 20 maggio 1987, Geist/Commissione, punto 9 della motivazione, causa 242/85, Racc. pag. 2181, e 14 febbraio 1989, Bossi/Commissione, causa 346/87, già citata). La domanda di risarcimento fondata sulle circostanze che hanno accompagnato lo svolgimento del procedimento disciplinare è pertanto irricevibile.

(...) ».

II — Oggetto e conclusioni dei ricorsi

Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 27 novembre 1990, il sig. F. ha impugnato la sentenza sopra menzionata perché emanata in violazione del diritto comunitario.

Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 30 gennaio 1991, la Commissione ha impugnato la medesima sentenza perché emanata in violazione del diritto comunitario.

Il *sig. F.* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

— riformare la sentenza del Tribunale di primo grado 26 settembre 1990 nella parte in cui dichiara irricevibile il mezzo ex art. 78 dello Statuto e nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento danni;

— dichiarare pertanto ricevibile ed accogliere il mezzo ex art. 78 dello Statuto e riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 78 dello Statuto;

— concedere al ricorrente, quale risarcimento del danno subito, una somma pari a 24 mesi di stipendio di un dipendente di ruolo A5/6 o, in subordine, ad una somma stabilita ex aequo et bono dalla Corte;

— condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso proposto dal sig. F.;

— annullare la sentenza impugnata in quanto annulla la decisione della Commissione 15 luglio 1988 nella parte in cui fissa al 50% il grado d'invalidità permanente;

— condannare il ricorrente alle spese, ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura.

III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

1. *Sul ricorso proposto dal sig. F.*

A sostegno del ricorso il sig. F. deduce due mezzi.

Il primo mezzo, che si divide in due parti, concerne i termini della sentenza con cui il Tribunale ha statuito che il mezzo dedotto dalla trasgressione dell'art. 78 dello Statuto era irricevibile e infondato. Il secondo mezzo concerne il rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento.

Sul primo mezzo

Quanto alla prima parte del primo mezzo, il *ricorrente* sostiene che la lettera 11 giugno 1985 non è una decisione di rigetto della sua domanda di pensione d'invalidità. Il contenuto di detta lettera non corrisponde in alcun modo ad una decisione, bensì all'interpretazione, data dal direttore generale, d'un fatto nuovo che avrebbe portato alla dichiarazione che la domanda era divenuta priva di oggetto. La lettera 26 giugno 1985 inviata dal ricorrente a detto direttore generale dovrebbe allora essere ritenuta non come un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, ma soltanto come una lettera di precisazione. Di conseguenza la mancanza di risposta a detta lettera non può ritenersi decisione implicita di rigetto della domanda di pensione d'invalidità. A parere del ricorrente la decisione 15 luglio 1988 conteneva il primo rigetto palese della sua domanda. Il Tribunale pertanto ha erroneamente ritenuto che il mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 78 dello Statuto fosse irricevibile.

Nell'ambito della seconda parte di questo primo mezzo il ricorrente sottolinea, in primo luogo, che l'art. 73, n. 2, lett. c), ultimo capoverso, dello Statuto dispone chiaramente che le prestazioni concernenti le malattie professionali sono cumulabili con le pensioni previste nel capitolo 3 dello stesso titolo dello Statuto. Sostiene, in secondo luogo, che, essendo identici il fondamento del diritto alle prestazioni per malattie professionali e quello del diritto a pensione d'invalidità, la pensione d'invalidità di cui all'art. 78 non gli poteva essere negata dal momento che, simultaneamente, gli erano state concesse le prestazioni ex art. 73 dello Statuto.

Quanto alla prima parte del primo mezzo, la *Commissione* sostiene in primis che, per giurisprudenza costante della Corte, debbono ritenersi decisioni gli atti che manifestano, in modo definitivo, la volontà dell'istituzione. È pertanto una decisione l'atto con cui la Commissione ha adottato, in modo non equivoco, un provvedimento che produce effetti giuridici relativi agli interessi delle persone coinvolte e che ha per esse forza vincolante. Ora, la decisione 11 giugno 1985 è senza dubbio un atto di tal genere e di conseguenza il ricorso del ricorrente, che si oppone alla decisione 15 luglio 1988, è irricevibile.

In via subordinata la Commissione sostiene che la lettera del ricorrente 22 marzo 1985, relativa alla sua richiesta di fruire delle disposizioni di cui all'art. 78 dello Statuto, era stata redatta come una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Di conseguenza, ammesso che la lettera 11 giugno 1985 non sia stata una decisione esplicita, il ricorso del ricorrente, presentato quattro anni più tardi, è comunque palesemente tardivo.

A parere della Commissione, la decisione 15 luglio 1988 verteva esclusivamente sulla domanda presentata ex art. 73 dello Statuto e non sulla domanda di pensione d'invalidità. La discussione su quest'ultima domanda è pertanto terminata da lungo tempo.

La Commissione sottolinea poi di condividere il parere del ricorrente per cui la lettera 26 giugno 1985 non era un reclamo, ma una lettera di precisazione e riguardava unicamente l'art. 73 dello Statuto. A parere della Commissione detta lettera mirava ad ottenere che il procedimento di cui all'art. 73 fosse legittimamente proseguito e condotto a termine. Erroneamente pertanto il Tribunale ha ritenuto questa lettera un reclamo.

La Commissione ritiene tuttavia che ciò non dovrebbe portare ad una modifica della sentenza impugnata in quanto è certo che il ricorrente non ha presentato reclamo contro la decisione 11 giugno 1985 e che pertanto il suo ricorso era comunque irricevibile.

Quanto alla seconda parte del primo mezzo, che verte sul merito della domanda di pensione d'invalidità, la Commissione sostiene che detta pensione può essere versata unicamente a un dipendente di ruolo colpito da invalidità permanente che sia ritenuta totale e che gli impedisca di svolgere le funzioni che corrispondono ad un posto della sua carriera.

Il ricorrente non può sostenere che l'impossibilità di svolgere le sue funzioni è dovuta all'invalidità poiché deriva dalla sua destituzione. Pertanto nella fattispecie non è soddisfatta una delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'art. 78 dello Statuto.

Sul secondo mezzo

Il *ricorrente* rimprovera al Tribunale di aver ritenuto che fosse sufficiente l'esecuzione della sua sentenza, con cui la decisione della Commissione 15 luglio 1988 veniva annullata nella parte in cui fissava al 50% il grado d'invalidità permanente, per fargli ottenere quanto di sua spettanza. A suo giudizio, il Tribunale ha, così facendo, rifiutato di tener conto del danno da lui effettivamente subito.

A questo proposito il ricorrente sostiene in primo luogo che il danno subito è notevole ed innegabile. La decisione controversa 15 luglio 1988 e la lunghezza del procedimento che l'ha preceduta hanno contribuito alla degradazione del suo stato di salute, constatata dalla relazione della commissione medica e dalle perizie dei medici, e diminuito le sue possibilità di reintegrazione. La decisione 15 luglio 1988, ingiusta ed infondata, l'ha costretto a sostenere spese giudiziarie e a porre tutte le sue energie nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale. Il ricorrente ritiene in secondo luogo che il danno morale, fisico ed economico causato dalla decisione 15 luglio 1988 non sia riparato dalla sentenza del Tribunale. L'annullamento della decisione è solo il giusto riconoscimento d'un legittimo diritto, non già il compenso delle vessazioni subite per giungere al riconoscimento di tale diritto.

La *Commissione* osserva che l'unica sua « colpa » asserita dal ricorrente è il fatto di avergli riconosciuto un grado di invalidità del 50% e non del 68%. A questo proposito, essa nega di aver commesso errori o colpe tali da far sorgere una pretesa al risarcimento dei danni. Inoltre il ricorrente non ha provato l'esistenza di alcun nesso di causalità tra il danno che sostiene di aver subito e la decisione della Commissione 15 luglio 1988. Unicamente le spese giudiziarie ulteriori potrebbero essere oggetto di una domanda di risarcimento danni, ma tali spese, come il Tribunale ha stabilito, sono state sostenute dalla Commissione.

In via subordinata la Commissione ritiene che, come il Tribunale ha stabilito, l'annullamento della decisione illegittima e la determinazione da parte della Commissione di un nuovo grado d'invalidità permanente di origine professionale del ricorrente, in esecuzione della sentenza, consenta di fare avere al ricorrente quanto di sua spettanza. Il ricorrente non ha provato la sussistenza di un danno distinto da quello derivante dalla decisione annullata dal Tribunale. Quanto all'importo del danno, valutato dal ricorrente a 24 mesi di stipendio di un dipendente A5/6, la Commissione sottolinea che il ricorrente non ha modificato le sue pretese a questo proposito, benché il fondamento della sua impugnazione sia più limitato di quello del ricorso presentato dinanzi al Tribunale.

2) *Sul ricorso incidentale della Commissione*

Nella comparsa di risposta la Commissione chiede parimenti l'annullamento della sentenza del Tribunale in quanto annulla la decisione della Commissione 15 luglio 1988 nella parte in cui fissa al 50% il grado di invalidità permanente.

A sostegno del ricorso, la *Commissione* dichiara che la commissione medica è andata al di là dei suoi poteri ritenendo che non si dovesse escludere il 18% dall'indennità concessa al ricorrente. Sottolinea che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la competenza della commissione medica è limitata esclusivamente a giudizi di natura medica. La commissione medica non può in alcun caso procedere ad una qualificazione di indole giuridica (v. sentenza 21 gennaio 1987, causa 76/84, Rienzi, Racc. pag. 315). A parere della Commissione, emerge parimenti dalla giurisprudenza della Corte che la competenza della commissione medica si limita a stabilire l'origine dell'incapacità lavorativa e ad accertare se lo stato patologico del ricorrente sia in rapporto sufficientemente diretto con un rischio specifico e tipico, inerente alle funzioni che il ricorrente

ha svolto in modo abituale. Spetta tuttavia soltanto all'amministrazione dedurre le conseguenze giuridiche delle dichiarazioni di ordine medico ed in specie stabilire, sotto il controllo della Corte, se l'invalidità derivi da un comportamento in contrasto con gli obblighi statutari del dipendente (v. segnatamente le sentenze 21 gennaio 1987, Rienzi, citata, 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./ Consiglio, Racc. pag. 1, e 26 gennaio 1984, causa 189/82, Seiler, Racc. pag. 229).

A parere della Commissione il ricorrente non ha contestato che l'incidente del 6 ottobre 1982 aveva portato all'apertura e allo svolgimento di un processo disciplinare e infine alla sua destituzione. Essa osserva che, stando così le cose, la questione se detto incidente costituisca un rischio ai sensi dell'art. 73 dello Statuto o se, per contro, si tratti di rischio derivante dalla trasgressione da parte del ricorrente dei suoi obblighi statutari, è di carattere giuridico. Spetta pertanto all'APN risolvere detta questione. Essa aggiunge che, allorché la malattia non è vincolata allo svolgimento dell'attività professionale, ma ai rischi derivanti da comportamenti incompatibili con gli obblighi imposti ai dipendenti dallo Statuto, l'APN è tenuta a dichiarare che la malattia da cui è affetto il ricorrente non costituisce una malattia professionale (v. la citata sentenza 21 gennaio 1987, Rienzi, punti 20-22 della motivazione).

Infine, la Commissione osserva che di fatto la commissione medica contesta le conclusioni cui l'APN era giunta nella decisione di destituzione, cioè che il ricorrente doveva considerarsi responsabile dei propri atti, fatto che neppure il ricorrente ha del resto contestato.

L'*interveniente* nel procedimento dinanzi al Tribunale, la Société anonyme Royale belge, condivide l'opinione della Commissione per quanto riguarda la parte della comparsa di risposta mirante all'annullamento parziale della decisione del Tribunale. Detta società rimprovera al Tribunale, in primo luogo, di aver fondato la sua valutazione su passi della relazione della commissione medica non riflettenti esattamente la motivazione delle conclusioni della medesima, e, in secondo luogo, di aver fornito un'interpretazione della relazione inconciliabile con il suo stesso tenore letterale. Ritiene, come la Commissione, che la commissione medica fosse competente per dichiarare che l'invalidità professionale permanente del 18% del ricorrente, dovuta all'aggravarsi della malattia esistente, era stata causata dagli eventi del 6 ottobre 1982, ma che tale competenza fosse limitata a detta dichiarazione. Non spettava pertanto alla commissione medica stabilire, come ha fatto nella relazione, se fosse « giusto » che tale aggravamento venisse indennizzato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto. Solo l'amministrazione poteva stabilire se detti eventi corrispondessero ad un rischio specifico inerente allo svolgimento delle funzioni abituali del ricorrente o, al contrario, ad un comportamento in contrasto con i suoi obblighi statutari. A parere dell'interveniente, la commissione medica è giunta, nella fattispecie, partendo da accertamenti di carattere medico, a conclusioni d'ordine giuridico che spettano invece unicamente alla valutazione sovrana dell'amministrazione.

P. J. G. Kapteyn
giudice relatore